

Convenzione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana di per attività da svolgersi sul reticolo idrico principale incluso nel territorio di competenza

L'anno 2022, il giorno del mese di.....

tra

Regione Lombardia, "Regione" in seguito, codice fiscale n. 80050050154, nelle persone del Dirigente dell'Unità organizzativa "Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali", Area Programmazione e Relazioni esterne della Presidenza,, e del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale, autorizzati ad intervenire nel presente atto in virtù

e

la Comunità Montana, codice fiscale, con sede in, via..... n..., "Comunità Montana" in seguito, nella persona del, a ciò autorizzato con deliberazione

VISTI:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;
- La Legge 2 maggio 1990, n. 102 – “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987” e s.m.i.;
- La Legge Regionale 1° agosto 1992, n. 23 – “Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987” e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- La Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi e dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- La Legge Regionale 5 gennaio 2000, N. 1 – “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)” e s.m.i.;
- L'art. 1 della Legge Regionale della Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i. "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- La Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25 – “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani” e s.m.i.;
- La Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 – “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 - “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvione”;
- La d.g.r. della Lombardia 19 giugno 2015, n. 3723 - “Direttive per l’espletamento del Servizio di Piena e gli indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”;

- La Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 – “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”;
- La d.g.r. della Lombardia 29 febbraio 2000, n. VI/48740 “Approvazione direttiva quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”;
- La d.g.r. della Lombardia 18 luglio 2016, n. X/5407 “Opere di pronto intervento di cui alla l. r. n. 34/1973 sui corsi d’acqua di competenza regionale - Disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente”;
- La d.g.r. della Lombardia 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”;
- La d.g.r. della Lombardia 14 dicembre 2020 - n. 4037 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici”;
- L’art. 23 della Legge Regionale della Lombardia 28 dicembre 2017, n. 37 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019.”

CONSIDERATO CHE:

- L’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° agosto 1992 “Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987” stabilisce che spetta alle Comunità montane e ai Comuni l’esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica locale, di manutenzione idrogeologica, idraulica, agraria e forestale, nonché di quelle di bonifica agraria;
- L’art. 3, comma 108, lettere e), i), k), l) della Legge Regionale della Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 stabilisce che è di competenza regionale:
 - la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo;
 - la realizzazione delle opere idrauliche e della manutenzione del territorio, anche avvalendosi dei Comuni e delle Comunità Montane, delle Province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei Consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite;
 - l’individuazione delle acque che costituiscono il Reticolo Idrico Principale, sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;
 - la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico principale;
 - lo svolgimento del servizio di piena;
- Al medesimo art. 3, comma 110, si indicano le Comunità Montane come enti competenti per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere di difesa del suolo relative alle aree di competenza, sia di manutenzione che di pronto intervento e di prevenzione;
- Con d.g.r. della Lombardia 14 dicembre 2020 - n. 4037 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici” è stato definito l'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale, nel quale sono individuabili, tramite le appartenenze comunali, i reticoli principali compresi nei territori di competenza della Comunità Montana. (Allegato A alla suddetta d.g.r.);
- L’art. 5 della Legge Regionale della Lombardia n. 4/2016 prevede che la gestione del reticolo minore possa essere affidata alle Comunità Montane;

- Il territorio montano in cui operano le Comunità Montane presenta un'intrinseca fragilità, soprattutto nei luoghi dove l'antropizzazione ha modificato radicalmente l'assetto naturale, evidenziando alcune vulnerabilità dal punto di vista della difesa del suolo e della salvaguardia idraulica;
- In tale contesto, ove reticoli idrici principali e secondari sono in connessione diretta con versanti boscati plurimi e simbiotici, la Comunità Montana può collaborare alla gestione unitaria di tutte le opere, con interventi mirati alla conservazione del delicato equilibrio fra versanti e corsi d'acqua;
- In forza dei molteplici vincoli derivanti dalle norme nazionali, tra cui la riforma della pubblica amministrazione, che ridisegna confini e competenze dell'Amministrazione a livello locale, le professionalità tecniche della Regione - indispensabili per la compiuta trattazione della materia - non potranno essere rafforzate in modo significativo nel breve periodo;
- La Comunità Montana, disponendo di professionalità adeguate e delle necessarie competenze in quanto:
 - ha realizzato nel territorio di che trattasi, in tempi recenti ed anche per conto della Regione, interventi di regimazione idraulica e difesa del suolo, contribuendo all'incremento del livello di sicurezza idrogeologica;
 - svolge, in collaborazione con Province, Comuni e Regione, anche ruoli operativi di Protezione Civile;
 - vanta un'approfondita conoscenza del territorio di competenza ed una consolidata esperienza nella gestione delle acque e dei versanti.

RICHIAMATA la volontà della Regione di avvalersi della collaborazione della Comunità Montana nello svolgimento delle attività di seguito elencate, a supporto dell'Ufficio Territoriale Regionale e delle Direzioni Generali competenti nelle materie oggetto della convenzione, nell'intento di assicurare il presidio e la riqualificazione dei corsi d'acqua indicati nell'Allegato A alla presente Convenzione, come meglio specificato al successivo articolo 4 e consistenti in:

- a. supporto alle azioni di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua;
- b. interventi di consolidamento, ripristino, riqualificazione e miglioramento dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze;
- c. individuazione dello scenario ottimale di bacino e dei relativi interventi e priorità;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale presupposto del coinvolgimento della Comunità Montana nello svolgimento delle attività di cui al successivo art.4.
2. Tenuto conto della natura sperimentale della presente Convenzione, si conviene di assumere a riferimento - per gli aspetti gestionali, di programmazione e di rendicontazione delle relative attività:
 - l'allegato 1 alla dgr n. 7759 del 17/01/2018 e relative disposizioni attuative;
 - l'allegato A alla dgr 1730 del 10/06/2019 recante approvazione della disciplina per il riconoscimento delle pertinenti spese dei Consorzi di Bonifica e le successive indicazioni operative.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività affidate alla Comunità Montana sui reticoli idrici e opere idrauliche di cui al successivo comma 2, nonché i ruoli, gli ambiti di collaborazione con la Regione e le risorse necessarie. La Comunità Montana esercita tali attività per conto della Regione, essendo quindi legittimata dalla stessa in ogni suo compito verso terzi.

2. Il reticolo idrico oggetto della presente Convenzione è individuato nell'Allegato 2 alla dgr n.del..... , che ne definisce anche il bacino di riferimento.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti fino al 31 dicembre 2023.
2. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta e motivata e fatta salva la valutazione degli eventuali danni conseguenti agli obblighi non assolti.

Articolo 4 – Ambiti di intervento e attività affidate alla Comunità Montana

1. La Comunità Montana, in attuazione del Programma delle attività di cui al successivo art. 6, in base alle risorse rese disponibili dalla Regione, di cui al successivo art. 5, si impegna ad agire nei seguenti ambiti di intervento e attività, anche svolgendo il ruolo di ente attuatore, di stazione appaltante e, ai sensi dell'art. 5 l.r. 4 marzo 2009 n. 3, di "autorità espropriante", per gli interventi delegati dalla Regione mediante la sottoscrizione della presente Convenzione:

a) Presidio dei corsi d'acqua di cui all'Allegato 2 alla d.g.r. n..... del.....:

- supportare l'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) nelle attività di vigilanza sul reticolo idrico e nel presidio territoriale di cui alle "Direttive per l'espletamento del Servizio di Piena ed indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici" (d.g.r. 3723/15);
- effettuare, ai fini della predisposizione del Programma delle attività:
 - una verifica periodica dello stato dei luoghi, finalizzata a valutare situazioni di pericolo e/o degrado del corso d'acqua, individuandone le cause e proponendo all'UTR l'esecuzione degli interventi di ripristino ritenuti opportuni;
 - la ricognizione dei bacini, al fine di individuare potenziali interventi di sistemazione idraulica e/o di versante;
 - sopralluoghi puntuali sul reticolo, a seguito di specifica richiesta dell'UTR, al fine di intervenire per la risoluzione delle specifiche problematiche;
 - verificare le necessità di interventi sul reticolo, con particolare riferimento a:
 - ✓ presenza di vegetazione in alveo o sulle sponde in posizione pericolosa, individuando le azioni necessarie per il ripristino della sicurezza;
 - ✓ accumulo di materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, provvedendo al ripristino dell'efficienza idraulica;
 - ✓ interventi su opere idrauliche danneggiate o degradate, individuando la fattibilità di interventi di ripristino dell'efficienza;
- Integrazione delle banche dati regionali del SIT dedicate alla Difesa del Suolo, mediante georeferenziazione degli interventi secondo le modalità indicate dal Comitato Tecnico.

b) Interventi di consolidamento, ripristino, riqualificazione e miglioramento dei bacini di cui all'Allegato 2 alla d.g.r. n..... del.....: e delle relative pertinenze:

- collaborare alla redazione o integrazione del Programma di interventi relativamente alla riqualificazione dei corsi d'acqua e dei bacini;
- segnalare all'UTR la necessità di interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere di difesa idraulica;
- progettare e realizzare lavori urgenti e di somma urgenza per la tutela dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico principale di competenza regionale;
- realizzare interventi di manutenzione idraulica o di opere idrauliche sulla base di programmi approvati da Regione;

c) Attività finalizzate della definizione dello scenario ottimale di bacino, e dei relativi interventi e priorità, su richiesta del Comitato:

- effettuare, su esplicita richiesta di Regione tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari all'individuazione dello stato di equilibrio o di progetto dei corsi d'acqua oggetto della convenzione, preliminari all'individuazione di interventi strutturali, di manutenzione e di riqualificazione;
- realizzare progettazioni di bacino, e conseguenti interventi, finalizzati a individuare gli scenari progettuali, valutando le opere esistenti ed in corso di realizzazione;
- individuare e realizzare le opere di interesse di bacino per garantire un miglioramento delle condizioni idrauliche del comprensorio, evidenziando priorità, costi e tempi di intervento;

Tutti gli interventi eseguiti devono essere rendicontati secondo modalità e tempi approvati dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 6.

2. La Comunità Montana propone all'UTR, entro le scadenze stabilite, gli interventi necessari sui corsi d'acqua da valutare ed inserire nel Programma delle attività da svolgere, che viene proposto al Comitato per l'approvazione;

Articolo 5 – Programmazione delle risorse - Impegni della Regione

1. Le risorse finanziarie sono quantificate in complessivi Euro con la seguente ripartizione annuale:

- Euro per spese correnti e Euro per investimenti per l'annualità 2022;
- Euro per spese correnti e Euro per investimenti per l'annualità 2023;

L'erogazione delle risorse in ciascuna annualità avverrà:

- Per la quota del 70%, ad avvenuta approvazione del Programma delle attività da parte del Comitato tecnico e previo ricevimento dei CUP riferiti agli interventi finanziati con fondi per investimenti;
 - Per la residua quota del 30%, previa verifica della rendicontazione delle attività svolte, da trasmettersi entro e non oltre il 31 dicembre.
2. La Regione si riserva di reperire e destinare alle attività oggetto della presente Convenzione ulteriori risorse, ove ritenuto necessario e urgente.

Articolo 6 – Comitato tecnico e Programma delle attività

1. La Convenzione è governata da un Comitato tecnico ("Comitato" in seguito), il cui ruolo e le cui attribuzioni sono descritti nell'allegato 1 alla dgr 7559/18, oltre che del decreto 2559/18 e relativo allegato 1 (CT).
2. La Comunità Montana svolge le azioni inserite nel Programma, individuate tra quelle elencate nel precedente Art. 4. Il Programma, che riporta il quadro previsionale delle attività e degli interventi da attuare, le correlate risorse finanziarie, i tempi e i risultati attesi per ciascuna iniziativa, viene approvato dal Comitato entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, e può essere oggetto di periodico aggiornamento secondo le indicazioni del Comitato.
3. Le modalità di verifica della progressiva attuazione del Programma, nonché le fasi di rendicontazione delle spese e relativi controlli da parte della Regione sono stabilite, in attuazione dell'allegato 1 alla dgr 7559/18, con l'allegato A al decreto 13220/19;
4. L'allegato A alla dgr 1730/19 e le successive indicazioni operative costituiscono riferimento per la quantificazione e determinazione delle spese per il personale.

Articolo 7 – Verifiche e controlli

1. Regione effettua, nell'anno successivo alla rendicontazione di riferimento, il controllo a campione di almeno il 20% degli interventi/opere od attività realizzati in attuazione del Programma. In occasione dello svolgimento delle attività di controllo, la Comunità Montana è tenuta all'esibizione di tutta la documentazione afferente le singole spese rendicontate
2. Il Comitato può disporre altri controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, per i quali la Comunità Montana presta la necessaria collaborazione.

3. In caso di criticità riscontrate in sede di controllo, il Comitato valuterà la sussistenza dei presupposti per la nomina di un ispettore qualificato per attivare i necessari approfondimenti.

Articolo 8 - Trattamento dati personali

1. Ogni trattamento di dati personali eventualmente necessario per l'attuazione della presente Convenzione viene disciplinato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

Articolo 9 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile, anche verso terzi, del corretto adempimento di quanto affidatole dalla Regione ai sensi della presente Convenzione e del Programma delle attività, ferme restando le attribuzioni connesse al ruolo di Autorità idraulica.
2. Le relative attività di verifica e controllo sono in capo alla Regione.

Articolo 10 – Rinuncia, modifiche, controversie

1. Nel corso di validità della presente Convenzione, l'eventuale rinuncia di una delle parti deve essere comunicata all'altra con almeno sei mesi di anticipo.
2. Qualsiasi eventuale modifica del testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.
3. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione vengono risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Comunità Montana

.....

Il Presidente

.....

Per la Regione

Il Dirigente della U.O. Rapporti con gli Enti Locali e loro
aggregazioni. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali,
Area Programmazione e Relazioni esterne della Presidenza

.....

Il Dirigente della U.O.
Ufficio Territoriale Regionale

.....